



STATUTO

Associazione

ELSA Cagliari

*aggiornato alla delibera dell'Assemblea Straordinaria
dei soci del 20/12/2024*



The European Law Students Association
CAGLIARI

TITOLO I - DENOMINAZIONE E SEDE

Articolo 1 - Costituzione e denominazione sociale

1. È costituita l'associazione non riconosciuta denominata "ELSA Cagliari", e di seguito anche solo "Associazione". ELSA è l'acronimo di "The European Law Students' Association", il quale costituisce parte integrante della denominazione sociale.
2. La denominazione dell'Associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Associazioni di Promozione Sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e solo in costanza di questa, sarà integrata automaticamente, non comportando cioè alcuna modifica statutaria, con la dicitura "Associazione di Promozione Sociale" e diventerà "ELSA Cagliari - Associazione di Promozione Sociale", brevemente anche "ELSA Cagliari APS".
3. L'Associazione ha durata illimitata nel tempo, ed è regolata:
 - a) dalle norme del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore" (CTS) e ss.mm.ii.;
 - b) dagli Artt. 36 e segg. titolo II capo III del Codice civile;
 - c) dal presente Statuto e dal suo Regolamento di Attuazione.
4. L'Associazione, infine, nell'esplicazione piena della propria autonomia negoziale, si impegna ad assumere e mantenere, in conformità allo Statuto di ELSA Italia APS, la qualifica di Socio di questa; e, di conseguenza, si impegna a rispettarne principi, interessi, scopi e attività: a tal fine, l'Associazione manterrà informati gli associati circa le attività di ELSA Italia APS e gli organi direttivi di ELSA Italia APS circa le attività dell'Associazione.

Articolo 2 - Sede

1. ELSA Cagliari ha sede legale nel Comune di Cagliari.
2. Il Consiglio Direttivo, a maggioranza dei due terzi, ovvero l'Assemblea dei Soci in seduta ordinaria, possono trasferire la sede legale all'interno dello stesso Comune; tale variazione di indirizzo non comporta alcuna modifica statutaria, ma solamente l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'Assemblea dei Soci, in seduta straordinaria, può trasferire la sede legale altrove, contestualmente modificando lo Statuto.
3. Il Consiglio Direttivo può, tramite apposita deliberazione adottata a maggioranza semplice, eleggere una o più sedi amministrative anche differenti dalla sede legale; tali sedi secondarie possono coincidere con il domicilio del Segretario Generale dell'Associazione pro tempore.

TITOLO II - SCOPO SOCIALE, ATTIVITÀ ISTITUZIONALE E LOGO

Articolo 3 - Attività di interesse generale e attività diverse

1. L'Associazione opera, in via principale, nell'ambito delle attività di interesse generale di cui alle lettere g), i), v) e w) Art. 5 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo Settore", per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. L'Associazione può svolgere ogni altra attività che si renda necessaria per la realizzazione dei fini statutari e in particolare potrà esercitare, a norma dell'Art. 6 del Codice del Terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale sopra elencate, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale, purché non incompatibili con la sua natura di associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge. L'individuazione delle attività diverse e di competenza del Consiglio Direttivo.
3. L'Associazione, ai sensi dell'Art. 7 del CTS, può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la

cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori, le sostenitrici e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

Articolo 4 – Oggetto sociale

1. ELSA Cagliari è un'associazione indipendente, educativa, apartitica e aconfessionale, priva di scopi di lucro, che promuove a livello locale e nazionale la cooperazione imparziale e indipendente nel campo della cultura giuridica.
2. L'attività associativa è rivolta prevalentemente nei confronti di studenti e neolaureati in corsi di laurea giuridico-economici, nonché nei confronti di chiunque, riconoscendosi nei valori dell'associazione, ne condivida gli scopi, le finalità e le relative modalità di attuazione, al fine di incoraggiare la loro responsabilità sociale, valorizzare le loro competenze personali e fornire loro strumenti efficaci per l'ingresso nel mondo del lavoro.
3. L'Associazione valorizza la democrazia, la cultura della legalità e della lotta alle mafie, sostiene la comprensione reciproca, incentiva lo studio e la tutela dei diritti umani, civili e politici, contribuisce allo studio del processo d'integrazione europea ed alla realizzazione di un mondo più giusto, fondato sul rispetto della dignità umana e della diversità socioculturale degli individui.

Articolo 5 – Attività istituzionali e anno sociale

1. Sono attività istituzionali di ELSA Cagliari:
 - a) Attività accademiche volte all'orientamento professionale, allo sviluppo e all'integrazione delle conoscenze giuridiche dei Soci attraverso iniziative di natura pratica, quali simulazioni, attività di stesura atti ed elaborati di approfondimento e ricerca, ed altre attività guidate da professionisti;
 - b) Attività finalizzate alla cura del percorso educativo dei Soci, tramite l'organizzazione di eventi di divulgazione giuridica e culturale quali seminari, conferenze, ELSA Webinar ed ELSA Law School, fornendo competenze in diversi settori della cultura e del diritto e mantenendo un carattere improntato alla sensibilizzazione sul tema della cultura della legalità, tutela dei diritti umani e sul confronto con diverse culture giuridiche;
 - c) Attività volte allo sviluppo professionale dei Soci tramite l'individuazione e la pubblicizzazione di tirocini di formazione giuridica e professionale, in Italia e all'estero, per studenti e neolaureati, nonché l'organizzazione di attività finalizzate al *Professional Development* degli stessi.
2. Per il perseguimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario, libero e gratuito dei propri Soci. Solo qualora sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale statutariamente previste e al perseguimento delle finalità associative, l'Associazione potrà assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati.
3. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.
4. Le attività potranno svolgersi anche in collaborazione con enti pubblici e privati, nel rispetto dei principi di apartiticità e aconfessionalità ed in conformità alle finalità istituzionali dell'Associazione.
5. L'anno sociale ha inizio il 1° agosto e termina il 31 luglio dell'anno seguente.

Articolo 6 – Logo e denominazione sociale

1. Il logo di ELSA Cagliari consiste nel logo ELSA con sottoscritte le parole "The European Law Students' Association", con la parola "Cagliari" a sua volta sottoscritta a queste ultime, per come creato da ELSA.
2. Nel materiale dattiloscritto e prodotto con computer, qualora non sia possibile utilizzare il logo ufficiale dell'Associazione, può essere utilizzato l'acronimo ELSA, con tutte le lettere maiuscole non puntate.



The European Law Students Association
CAGLIARI

3. In caso di recesso da ELSA Italia APS o di perdita dello status di Socio di questa, l'Associazione si asterrà dall'utilizzo del logo e della denominazione ELSA, dovendo necessariamente provvedere ad una loro variazione.

TITOLO III - AMMISSIONE, DECADENZA, RECESSO ED ESCLUSIONE DEI SOCI

Articolo 7 – Soci

1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividano gli scopi, le finalità e le relative modalità di attuazione, senza distinzione di età, sesso, razza, religione e condizione sociale. Il numero dei Soci è illimitato e non può essere inferiore a quello stabilito dalla legge, ex Art. 35 Codice del Terzo settore.
2. ELSA Cagliari è composta da due categorie di associati:
 - a) Soci Ordinari: studenti e neolaureati in corsi di laurea giuridico-economici, per tali intendendosi i corsi di laurea aventi almeno tre esami tra i seguenti: IUS-01, IUS-04, IUS-05, IUS-07, IUS-08, IUS-09, IUS-10, IUS-12, IUS-13, IUS-14, IUS-21; si considerano neolaureati coloro che abbiano conseguito il titolo di laurea triennale o magistrale da non più di cinque anni;
 - b) Soci Sostenitori: le persone fisiche che non posseggono i requisiti previsti per essere ammesse come Soci Ordinari.
3. La suddivisione degli associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità, parità di trattamento ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali, tutti i Soci hanno diritto a partecipare alla vita dell'Associazione e a stabilire la struttura e gli indirizzi mediante il voto in Assemblea.

Articolo 8 – Volontari e Volontari associati

1. L'Associazione, ai sensi degli Artt. 17 e 18 del D.lgs. n. 117/2017, può avvalersi di volontari, anche non associati, nello svolgimento delle proprie attività, predisponendo un apposito registro per quei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
2. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività del volontario, sia esso associato o meno, non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario, ed è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto lavorativo, subordinato o autonomo, con l'Associazione; al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e secondo le disposizioni del Regolamento Attuativo.
4. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
5. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
6. L'Associazione provvede ad assicurare tutti i volontari, associati o meno, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 9 – Ammissione

1. Coloro che intendono aderire all'Associazione devono presentare apposita domanda indirizzata al Consiglio Direttivo, secondo le disposizioni del Regolamento di Attuazione, indicando almeno:
 - a) Nome e cognome, data di nascita, luogo di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale e indirizzo di posta elettronica;
 - b) Presa visione del presente Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo in merito;

ELSA Cagliari Sede legale: Università degli Studi di Cagliari Viale Fra' Ignazio n. 17, 09123, Cagliari. C.F. 92047640922
E-mail: cagliari@it.elsa.org Sito web: <https://www.elsa-italy.org/cagliari/>



The European Law Students Association
CAGLIARI

- c) Autorizzazione al trattamento dei dati personali, resa mediante apposita informativa redatta ai sensi del Regolamento UE 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" e del D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.
2. Entro trenta giorni dalla data di presentazione, il Consiglio, o il membro appositamente delegato, valuta in merito all'accettazione della domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, la quale può essere accolta o respinta.
3. In ogni caso, l'esito della delibera che accoglie o respinge la domanda di ammissione deve essere comunicato all'interessato e, in caso di ammissione, il Socio deve essere iscritto nel Libro Soci. L'ammissione decorre dalla data di deliberazione del Consiglio.
4. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo o il membro appositamente delegato, deve motivare la deliberazione adottata, e l'interessato può, entro 30 giorni dalla comunicazione del rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea ordinaria; quest'ultima delibera sulle domande non accolte in occasione della sua successiva convocazione, da tenersi comunque entro 30 giorni dal ricorso.

Articolo 10 - Status di Socio e quota associativa

1. La qualità di Socio viene acquisita e mantenuta con il versamento della quota associativa annuale, e si perde unicamente per decadenza, recesso, esclusione o morte dell'associato.
2. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
3. La quota associativa è fissata annualmente dal Consiglio Direttivo, nella prima seduta dell'anno sociale, unitamente al termine entro cui la stessa dev'essere versata; essa è intrasmissibile, non è rivalutabile ed è escluso ogni diritto di ripetizione della stessa. Resta valida la quota precedentemente deliberata qualora il Consiglio Direttivo non stabilisse l'importo per il nuovo esercizio.

Articolo 11 - Decadenza

1. La decadenza del Socio si ha quando questo si renda moroso nel pagamento della quota associativa annuale.
2. Il Segretario Generale invita il Socio moroso ad adempiere entro un dato termine, mediante sollecito a mezzo posta elettronica; trascorso infruttuosamente tale termine, il Consiglio Direttivo può deliberarne la decadenza.
3. In ogni caso, il Socio moroso decade se, previa comunicazione, non adempie al versamento della quota associativa entro il termine dell'anno sociale.
4. I Soci decaduti per morosità potranno essere riammessi pagando una nuova quota d'iscrizione, applicandosi le disposizioni di cui all'Art. 9 del presente Statuto.

Articolo 12 - Recesso

1. Ogni Socio ha diritto di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, mediante comunicazione indirizzata al Consiglio Direttivo ed inviata tramite posta ordinaria, raccomandata A/R, e-mail o PEC; il recesso opera immediatamente a partire dalla data di ricezione della comunicazione.

Articolo 13 - Esclusione

1. L'Assemblea dei Soci regolarmente costituita in seduta ordinaria, con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei presenti aventi diritto di voto, ha facoltà di escludere un Socio per i seguenti motivi:
 - a) quando il Socio non abbia rispettato le disposizioni statutarie, i regolamenti interni ovvero le deliberazioni degli Organi Sociali;
 - b) quando il Socio abbia, in qualunque modo, arrecato danni morali o materiali all'Associazione;



The European Law Students Association

CAGLIARI

- c) quando il Socio abbia generato attriti o dissidi all'interno dell'Associazione, nonché abbia offeso l'immagine stessa dei Soci ovvero degli Organi Sociali;
 - d) quando il Socio abbia manifestato inadempienze nei confronti degli obblighi sociali;
 - e) quando il comportamento del Socio si dimostri, nella sua totalità, incompatibile con gli scopi dell'Associazione, ovvero quando le qualità morali o la condotta del Socio si dimostrino tali da ledere l'immagine dell'Associazione.
2. Il Socio ha diritto di essere sentito in Assemblea e di presentare, per iscritto, le proprie osservazioni.
 3. Il Regolamento di Attuazione disciplina tempi e modalità del procedimento di esclusione.
 4. Il Socio escluso può, con istanza motivata e decorso un anno dalla deliberazione dell'Assemblea, chiedere alla stessa di essere riammesso; l'Assemblea dei Soci, valutata l'istanza, può deliberare la riammissione del Socio escluso a maggioranza dei due terzi dei presenti aventi diritto di voto.

Articolo 14 – Provvedimenti disciplinari

1. Il Consiglio Direttivo, al ricorrere delle motivazioni di esclusione, ha facoltà di sottoporre un Socio a procedimento disciplinare; il Regolamento di Attuazione disciplina lo svolgimento del procedimento e le modalità di adozione dei relativi provvedimenti.
2. Al termine del procedimento, il Consiglio Direttivo può disporre l'adozione di un provvedimento disciplinare, con deliberazione motivata, per un periodo non superiore a mesi sei.
3. Costituisce provvedimento disciplinare l'ammonizione scritta.
3. Il Socio destinatario di provvedimento disciplinare può fare ricorso all'Assemblea dei Soci in seduta ordinaria, anche appositamente convocata, la quale potrà convalidare ovvero annullare il provvedimento adottato dal Consiglio Direttivo.
4. In caso di ricorso all'Assemblea dei Soci, l'efficacia dei provvedimenti disciplinari è sospesa, con effetto retroattivo dalla data di adozione degli stessi, fino alla pronuncia dell'Assemblea.
5. I Soci che dovessero incorrere in uno dei provvedimenti disciplinari previsti, divenuto definitivo in seguito alla pronuncia dell'Assemblea dei Soci, decadono automaticamente dall'incarico eventualmente ricoperto.

TITOLO IV - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Articolo 15 – Diritti dei Soci

1. Dalla qualifica di Socio conseguono i seguenti diritti:
 - a) godere delle iniziative dell'Associazione a livello locale, nazionale ed internazionale;
 - b) partecipare alla gestione dell'Associazione secondo le modalità stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento di Attuazione;
 - c) esercitare il diritto di voto nell'Assemblea dei Soci ed essere eletti negli Organi sociali, se in regola con il pagamento della quota associativa;
 - d) esaminare in qualsiasi momento i Libri sociali, nonché i bilanci e le scritture contabili dell'Associazione, secondo le modalità previste dall'Art. 35, comma 4 del presente Statuto e dal Regolamento di Attuazione.

Articolo 16 – Doveri dei Soci

1. I Soci sono tenuti:
 - a) all'osservanza dello Statuto, del Regolamento di Attuazione e delle delibere regolarmente adottate dagli Organi competenti;
 - b) alla regolare corresponsione della quota associativa annuale, nella misura e nei tempi stabiliti dal Consiglio Direttivo;
 - c) ad astenersi da qualsiasi comportamento o iniziativa che sia in contrasto con gli scopi e le attività dell'Associazione o che procuri nocumento morale o materiale alla stessa;
 - d) a svolgere le proprie attività in modo volontario e gratuito, esclusivamente per fini di solidarietà e senza perseguire alcun

fine di lucro ancorché indiretto, fatte salve le disposizioni di cui al precedente Art. 5 comma 2.

TITOLO V - RAPPORTI CON ELSA

Articolo 17 - Autonomia e risoluzione delle controversie

1. ELSA Cagliari gode di una piena autonomia statutaria, negoziale, patrimoniale, amministrativa, decisionale e finanziaria rispetto ad ELSA Italia APS ed ELSA International, nelle forme e nei limiti previsti dal D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore" (CTS) e ss.mm.ii.
2. Fino alla perdita dello status di Socio di ELSA Italia APS, la risoluzione di ogni controversia, avente ad oggetto diritti disponibili, che dovesse insorgere tra ELSA Cagliari ed ELSA Italia APS è affidata all'Organo di Controllo di ELSA Italia APS ovvero all'Assemblea Nazionale di ELSA Italia APS, il tutto negli inderogabili limiti di legge.

TITOLO VI - ORGANI SOCIALI

Articolo 18 - Organi Sociali

1. L'Associazione è diretta democraticamente attraverso i suoi Organi Sociali:
 - a) l'Assemblea dei Soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Segretario Generale;
 - e) il Tesoriere;
 - f) i Vicepresidenti;
 - g) l'Organo di Garanzia (eventuale);
2. Tutte le cariche sociali sono elettive e sono conferite a titolo gratuito, attribuendo solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione, salvo quanto disposto dal D.Lgs. 117/2017.
3. Al ricorrere dei presupposti di cui agli Artt. 30 e 31 del Codice del Terzo settore, l'Assemblea dei Soci nomina anche un Organo di controllo ed un Revisore legale dei conti, secondo quanto disposto dal successivo Art. 34.
4. L'elezione degli Organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione e democraticità.

Sezione I: L'Assemblea dei Soci

Articolo 19 - Funzioni, convocazione e costituzione

1. L'Assemblea è l'Organo sovrano dell'Associazione, alla quale partecipano tutti i Soci Ordinari e Sostenitori.
2. L'Assemblea deve essere convocata in seduta ordinaria almeno una volta l'anno dal Consiglio Direttivo per l'approvazione del bilancio e l'elezione delle cariche sociali.
3. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, che ne fissa anche l'ordine del giorno, quando questi lo reputi opportuno o quando sia tenuto a farlo per altre ragioni, ovvero su richiesta di almeno un decimo dei Soci aventi diritto di voto. Parimenti, almeno un decimo dei Soci aventi diritto di voto possono inserire uno o più punti all'ordine del giorno.
4. Tutti i Soci devono essere informati sulla data, il luogo, l'ora esatta e l'ordine del giorno dell'Assemblea, attraverso un avviso loro comunicato a mezzo posta elettronica e affisso nella sede legale dell'Associazione almeno sette giorni prima della data di prima convocazione.

5. Nell'avviso deve essere indicata anche la data e l'ora di seconda convocazione dell'Assemblea, se prevista, da tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima convocazione; in aggiunta, la convocazione può essere pubblicata anche nel sito internet qualora l'Associazione ne possieda uno, oltreché su altri canali di comunicazione ufficiali.
6. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita quando è presente almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. Sono in ogni caso valide le riunioni totalitarie, alle quali partecipino tutti gli associati.
7. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto, salva diversa disposizione del presente Statuto o del Regolamento di Attuazione.
8. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno due terzi dei Soci aventi diritto di voto; di contro, la stessa è validamente costituita, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un quinto dei Soci aventi diritto di voto. Sono parimenti valide le riunioni totalitarie.
9. L'Assemblea straordinaria delibera a maggioranza dei due terzi dei presenti aventi diritto di voto.
10. Le deliberazioni assunte in conformità allo Statuto obbligano tutti i Soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.
11. Per deliberare lo scioglimento, la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
12. Ogni Socio ha diritto ad un solo voto all'interno dell'Assemblea, se, precedentemente alla spedizione del primo avviso di convocazione, risulta iscritto all'Associazione da almeno un mese (max tre) ed è in regola con il pagamento della quota associativa; nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. I Soci che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere validamente costituita l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
13. Con presenza in Assemblea s'intende la partecipazione dell'associato di persona o per delega.
14. Ciascun Socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta; ogni Socio non può ricevere più di tre deleghe.
15. La partecipazione all'Assemblea e/o la votazione possono avvenire anche attraverso strumenti di videoconferenza, purché questi garantiscano adeguati sistemi di sicurezza e consentano di verificare l'identità degli associati, secondo le modalità stabilite nel Regolamento e le indicazioni rese del Consiglio Direttivo in fase di convocazione.
16. Di ogni seduta è redatto processo verbale, sottoscritto da chi la presiede, dal segretario verbalizzante ed approvato a conclusione della seduta ovvero in quella successiva, secondo quanto stabilito nel Regolamento di Attuazione.
17. Il Regolamento di Attuazione disciplina lo svolgimento delle sedute dell'Assemblea dei Soci, il suo funzionamento ed ogni altro aspetto non espressamente regolato dal presente Statuto; per quanto non disposto da Statuto e Regolamento, l'Assemblea ha facoltà di autoregolarsi con propria deliberazione.

Articolo 20 – Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea dei Soci di ELSA Cagliari in seduta ordinaria:
 - a) Elegge e revoca i componenti degli Organi sociali;
 - b) Nomina e revoca, al ricorrere dei presupposti di legge, l'Organo di controllo ed il Revisore legale dei conti, determinandone contestualmente il compenso;
 - c) Approva il bilancio di esercizio nelle forme previste dalla legge, il bilancio preventivo se ritenuto necessario e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
 - d) Approva il Regolamento di Attuazione ed ogni altro regolamento interno;

- e) Delibera sull'esclusione degli associati;
 - f) Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto;
 - g) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.
5. L'Assemblea dei Soci di ELSA Cagliari in seduta straordinaria:
- a) Delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto, secondo le disposizioni di cui all'Art. 40;
 - b) Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio.

Sezione II: Il Consiglio Direttivo

Articolo 21 - Definizione

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione: ad esso è affidato ogni potere di ordinaria e straordinaria amministrazione, ed è responsabile di fronte all'Assemblea della programmazione delle attività sociali; è organo di amministrazione ai sensi dell'Art. 26 D.lgs. n. 117/2017.

Articolo 22 - Deliberazioni

- 1. Tutti i membri del Consiglio Direttivo hanno pari dignità e contribuiscono alla gestione dell'Associazione.
- 2. Essi deliberano collegialmente a maggioranza dei presenti; il Regolamento di Attuazione stabilisce i termini e le modalità di impugnazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo in Assemblea dei Soci.
- 3. A parità di voti si procede ad una seconda votazione; in caso di ulteriore parità prevale il voto dato dal Presidente.

Articolo 23 - Convocazione e validità delle sedute

- 1. Il Consiglio Direttivo si riunisce in unica convocazione almeno una volta ogni sessanta giorni, in sede e data stabiliti nella precedente riunione o nella convocazione effettuata dal Presidente o dal Segretario Generale, ovvero da 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo. Non sono ammesse deleghe.
- 2. La seduta è validamente costituita quando è presente almeno la maggioranza dei componenti; il Consiglio Direttivo può riunirsi e deliberare anche in teleconferenza o videoconferenza, purché sia possibile verificare l'identità dei Consiglieri e siano garantiti adeguati sistemi di sicurezza.
- 3. La seduta è validamente costituita, in ogni caso, se presente la totalità dei componenti, anche in assenza di previa convocazione.
- 4. Di ogni seduta è redatto processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante, secondo le forme indicate nel Regolamento di Attuazione.
- 5. Il Regolamento di Attuazione disciplina lo svolgimento delle sedute del Consiglio Direttivo, le modalità di convocazione e di votazione nonché ogni altro aspetto non espressamente regolato dal presente Statuto.

Articolo 24 - Rimborsi

1. I membri del Consiglio Direttivo hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per le attività prestate nell'interesse dell'Associazione, secondo le modalità stabilite nel Regolamento di Attuazione.

Articolo 25 - Elezione

1. Il Consiglio Direttivo è composto interamente da Soci, ed è formato da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, eletti singolarmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.



The European Law Students Association
CAGLIARI

2. L'Assemblea dei Soci elegge almeno tre tra le seguenti cariche:
 - a) Presidente;
 - b) Segretario Generale;
 - c) Tesoriere;
 - d) Vicepresidente Marketing;
 - e) Vicepresidente Attività Accademiche;
 - f) Vicepresidente Seminari e Conferenze;
 - g) Vicepresidente per lo Sviluppo Professionale.
3. Gli eletti restano in carica per un anno sociale e sono rieleggibili.
4. Possono candidarsi ed essere eletti – esercitando il diritto di elettorato passivo – i Soci Ordinari e iscritti da almeno 3 mesi, ovvero i Director di cui all'Art. 32 prescindendo dall'anzianità associativa, in regola con il pagamento della quota associativa annuale; ogni Socio può candidarsi per una sola tra le cariche di cui al precedente comma 2.
5. A norma dell'Art. 26, comma 2 del Codice del Terzo settore ed in applicazione dello scopo sociale, la maggioranza dei Consiglieri dev'essere scelta tra i Soci Ordinari.
6. In sede di elezione l'Assemblea determina liberamente il numero dei Consiglieri, nei limiti di cui al comma 1 e tenendo conto delle candidature pervenute; il Regolamento di Attuazione disciplina le modalità di elezione del Consiglio Direttivo e di presentazione delle candidature.
7. In caso di mancata elezione di almeno tre Consiglieri, il Consiglio Direttivo uscente rimane in carica in prorogatio per l'ordinaria amministrazione; esso dovrà convocare l'Assemblea dei Soci per nuove elezioni entro sessanta giorni.
8. Non possono essere eletti Consiglieri, e se eletti decadono, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
9. Non possono essere eletti Consiglieri i Soci che ricoprano incarichi direttivi o di rappresentanza all'interno di associazioni politiche, sindacali o culturali collegate a partiti, movimenti religiosi o politici comunque denominati.
10. Parimenti, non può essere eletto Consigliere il Socio che svolga o si candidi a funzioni di rappresentanza in Organi universitari quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) Consiglio di Facoltà o di Dipartimento;
 - b) Consiglio di Amministrazione dell'Università;
 - c) Senato Accademico;
 - d) Enti sportivi universitari;
 - e) Consiglio degli Studenti.

Articolo 26 – Composizione e funzioni

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, di fronte a terzi ed in giudizio, coordina le attività della stessa, presiede il Consiglio Direttivo, cura le relazioni esterne e sovrintende all'attuazione delle deliberazioni assembleari; in caso di temporaneo impedimento le sue funzioni sono assunte dal Segretario Generale, ovvero da altro membro del Consiglio Direttivo scelto dallo stesso o delegato dal Presidente.
2. Il Segretario Generale tiene ed aggiorna il Libro dei Soci, redige e custodisce i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, dà adeguata pubblicità alle deliberazioni assunte, gestisce le comunicazioni dell'Associazione e i dati personali dei Soci in conformità con la normativa vigente, gestisce le risorse umane in qualità di principale responsabile; egli è l'interprete delle fonti associative.
3. Il Tesoriere gestisce le risorse finanziarie dell'Associazione, effettua i pagamenti, incassa le quote e i contributi versati dai Soci

firmandone le relative quietanze, eroga i rimborsi delle spese sostenute, provvede alla tenuta dei registri contabili dell'Associazione nonché alla conservazione della relativa documentazione e redige i progetti di bilancio preventivo e consuntivo; inoltre, al Tesoriere compete l'ordinaria amministrazione del conto corrente associativo, mentre la straordinaria amministrazione è esercitata congiuntamente con il Presidente. Nell'esercizio delle sue funzioni il Tesoriere è dotato di firma libera e disgiunta.

4. Il Vicepresidente Marketing promuove l'immagine dell'Associazione conformemente alle indicazioni di chi ne concede l'utilizzo. Assicura il rispetto della Brand Identity e cura il sito internet della Sezione e degli ulteriori profili Social.
5. Il Vicepresidente Attività Accademiche si occupa dell'educazione giuridica, promuovendo la partecipazione alle attività istituzionali dell'Associazione e organizzando eventi a carattere divulgativo o professionale come i colloqui di orientamento professionale e simili, o a carattere scientifico o accademico come i gruppi di ricerca legale, simulazioni e competizioni processuali o di altro tipo.
6. Il Vicepresidente Seminari e Conferenze supervisiona e coordina l'organizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze in ambito giuridico-scientifico, tramite strumenti di passive learning quali seminari, conferenze, webinar, progetti di crescita culturale organizzati in Italia e presso altre sedi europee. Promuove inoltre la partecipazione dei Soci ai lavori degli organismi internazionali partner.
7. Il Vicepresidente per lo Sviluppo Professionale è responsabile della pubblicizzazione di tirocini di formazione giuridica e professionale, in Italia e all'estero, per studenti e neolaureati e dell'organizzazione di attività formative finalizzate allo sviluppo professionale degli stessi.
8. Nei casi di mancata elezione o di assenza di candidature per le cariche di Segretario Generale, Tesoriere ovvero di uno dei Vicepresidenti, il Consiglio Direttivo neoeletto, nella prima seduta, provvederà ad assegnare ad interim gli Uffici rimasti vacanti tra i suoi componenti, i quali ne eserciteranno tutti i poteri e le prerogative, ad eccezione del diritto di voto, applicandosi le disposizioni di cui al successivo comma 10.
9. In caso di mancata elezione o di assenza di candidatura per la carica di Presidente, le sue funzioni sono esercitate ad interim dal Segretario Generale, ivi compresa la legale rappresentanza. In caso di assenza o rinuncia del Segretario Generale, dette funzioni sono esercitate ad interim da altro Consigliere, nominato dal Consiglio Direttivo nella prima seduta. Si applicano le disposizioni di cui al successivo comma 10.
10. I Soci possono presentare in ogni momento dell'anno sociale le proprie candidature per le cariche rimaste vacanti ovvero assegnate ad interim; in tal caso l'Assemblea, anche appositamente convocata, provvederà alla relativa elezione suppletiva, da tenersi in ogni caso entro sessanta giorni dalla candidatura.
11. I componenti eletti con tornata suppletiva rimangono in carica fino alla naturale scadenza o alla decadenza del Consiglio Direttivo nel quale subentrano.

Articolo 27 - Revoca del Consiglio Direttivo

1. L'Assemblea ordinaria, regolarmente costituita, può revocare il mandato ad uno o più membri del Consiglio Direttivo, ovvero anche all'intero organo di amministrazione, con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei presenti aventi diritto di voto.
2. La mozione di revoca, rivolta a singoli membri ovvero all'intero Consiglio Direttivo, è inserita all'ordine del giorno su richiesta di almeno un quinto dei Soci aventi diritto di voto, mediante presentazione almeno sette giorni prima della data dell'Assemblea; il Regolamento di Attuazione disciplina le modalità di presentazione della mozione.
3. L'approvazione della mozione importa l'immediata decadenza del membro verso cui era diretta ovvero dell'intero Consiglio Direttivo; in quest'ultimo caso si applicano le disposizioni di cui al successivo Art. 31, comma 2.

Articolo 28 – Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo di ELSA Cagliari:
 - a) convoca l'Assemblea dei Soci;
 - b) cura l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
 - c) organizza e coordina l'attività associativa, in base all'indirizzo dettato dall'Assemblea dei Soci;
 - d) predispone il Regolamento di Attuazione ed altri eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) favorisce la partecipazione dei Soci alle attività dell'Associazione;
 - f) provvede alla stesura degli atti da sottoporre all'Assemblea;
 - g) predispone, per tramite del Tesoriere, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo;
 - h) delibera l'accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni varie;
 - i) delibera l'ammissione dei Soci ovvero delega uno dei suoi membri a tal fine;
 - j) delibera il recesso e la decadenza dei Soci e può proporre l'esclusione all'Assemblea;
 - k) deliberare l'adozione dei provvedimenti disciplinari;
 - l) stabilisce l'importo della quota associativa annuale;
 - m) stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute;
 - n) definisce tipologie e modalità di svolgimento delle eventuali attività diverse, secondarie e strumentali alle attività di interesse generali;
 - o) documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'Art. 6 D.Lgs. 117/2017 eventualmente svolte, nella relazione al bilancio o nella relazione di missione;
 - p) nomina e destituisce i Director, qualora lo ritenga opportuno;
 - q) delibera sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti tra i Soci;
 - r) procede a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;
 - s) è competente a deliberare in tutte le altre materie attribuitegli dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto ovvero non espressamente riservate ad organi specifici dell'Associazione, tra cui la concessione di un attestato di pubblica benemerita per il servizio reso in favore dell'Associazione;
 - t) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS.
2. Il Consiglio Direttivo autorizza a maggioranza semplice le spese di ordinaria amministrazione, mentre approva a maggioranza dei due terzi quelle di straordinaria amministrazione, sentito il parere non vincolante del Tesoriere. In caso di necessità e urgenza, quest'ultimo può autorizzare spese di ordinaria amministrazione con proprio provvedimento, da sottoporre alla ratifica del Consiglio entro trenta giorni dall'adozione.
3. Il Consiglio Direttivo stabilisce, con apposita delibera, gli importi entro cui le spese si considerano di ordinaria o di straordinaria amministrazione.

Articolo 29 – Dimissioni e decadenza dei Consiglieri

1. In caso di dimissioni, decadenza, esclusione, decesso o impedimento permanente di uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo assegna ad interim gli Uffici vacanti ai membri rimanenti, applicandosi le disposizioni di cui all'Art. 28, commi 8, 9 e 10.
2. In caso di dimissioni, decadenza, esclusione o decesso contemporanei della maggioranza dei Consiglieri l'organo decade, ed i membri rimanenti convocano entro cinque giorni l'Assemblea per nuove elezioni: i componenti eletti con tale tornata suppletiva rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio Direttivo precedente; fino all'elezione del nuovo Consiglio, i membri rimanenti disbrighano gli affari di ordinaria amministrazione.

Articolo 30 – Director

1. Ogni componente del Consiglio Direttivo può proporre la nomina, a seconda delle esigenze, di uno o più Director; essi affiancano

il Consigliere proponente nell'adempimento dei propri compiti e nell'espletamento delle proprie prerogative, anche prendendo parte alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

2. Possono essere nominati Director unicamente i Soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale, prescindendo dall'anzianità associativa; il Regolamento di Attuazione ne disciplina le modalità.
3. Il membro del Consiglio Direttivo proponente coordina l'attività del Director ed è responsabile del suo operato; egli può delegare al Director specifici poteri con proprio provvedimento.
4. Il mandato dei Director è necessariamente a tempo determinato; in ogni caso, anche in assenza di specifico termine, egli decade insieme al Consiglio Direttivo che l'ha nominato.
5. Con le medesime modalità di cui ai commi precedenti, il Consiglio Direttivo può revocare i Director già nominati ovvero limitarne i poteri, i compiti e le mansioni loro assegnati.

Sezione III: L'Organo di Garanzia, l'Organo di Controllo e il Revisore legale dei Conti

Articolo 31 – Organo di Garanzia

1. L'Assemblea dei Soci ha facoltà di eleggere un Organo di Garanzia, in composizione monocratica o collegiale.
2. I componenti dell'Organo durano in carica un anno sociale e sono rieleggibili per non più di tre mandati; possono candidarsi ed essere eletti i Soci dotati di comprovata esperienza associativa, che abbiano ricoperto almeno una carica elettiva a livello locale, nazionale o internazionale per almeno un mandato; a tal fine non si computano i mandati di durata inferiore ai dieci mesi.
3. Ai componenti dell'Organo di Garanzia si applicano le stesse cause di incompatibilità previste per quelli del Consiglio Direttivo.
4. L'Organo assolve ad una funzione di garanzia, vigilando sull'operato del Consiglio Direttivo e degli altri Organi sociali, sul rispetto dei principi dell'Associazione e, più in generale, sul buon andamento della stessa.
5. Nello specifico, l'Organo di Garanzia:
 - a) vigila sul rispetto dello Statuto e dei regolamenti interni da parte del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci;
 - b) esercita un controllo formale sulle deliberazioni e sugli atti adottati dal Consiglio Direttivo, esprimendo, se necessario, pareri consultivi prima o in seguito alla loro adozione, anche su richiesta del Consiglio stesso ovvero di uno solo dei suoi componenti;
 - c) formula pareri interpretativi non vincolanti delle norme contenute nel presente Statuto e nei regolamenti interni, su richiesta del Consiglio Direttivo, del Segretario Generale ovvero di almeno 1/10 (un decimo) dei Soci;
 - d) esercita le funzioni ed assolve ai compiti del Consiglio Direttivo in caso di sua grave inerzia, assenza o impedimento permanente, convocando se necessario l'Assemblea dei Soci per le elezioni suppletive;
 - e) può prendere visione in ogni momento dei Libri sociali e delle scritture contabili, anche chiedendone copie o estratti;
 - f) esercita ogni altra funzione e prerogativa attribuite espressamente dallo Statuto e dai regolamenti interni.
6. Risultano eletti i Soci che ottengono il maggior numero di preferenze, potendo gli stessi essere revocati con le medesime modalità. La carica di componente dell'Organo è incompatibile con ogni altra carica statutaria. Un regolamento interno disciplina il funzionamento dell'Organo e la sua elezione; nelle more, esso ha facoltà di autoregolarsi con propria deliberazione.
7. L'Organo di Garanzia opera in piena ed assoluta autonomia, rispondendo del proprio operato unicamente all'Assemblea dei Soci ed esercitando le proprie prerogative in maniera obiettiva ed imparziale. Se collegiale, esso delibera a maggioranza dei voti espressi e le sue adunanze sono valide con la presenza di tutti i componenti. Delle adunanze dell'Organo di Garanzia dev'essere redatto processo verbale, conservato in apposito Libro.



The European Law Students' Association
CAGLIARI

Articolo 32 – Organo di Controllo e Revisore legale dei conti

1. L'Organo di controllo, in composizione monocratica o collegiale, è nominato dall'Assemblea dei Soci al superamento dei limiti di cui all'Art. 30, comma 2 del D.lgs. n. 117/2017, al ricorrere dei casi di cui al comma 4 dello stesso articolo, ovvero qualora la stessa lo ritenga opportuno.
2. I componenti dell'Organo durano in carica tre anni e sono rieleggibili; essi sono scelti tra le categorie di soggetti di cui all'Art. 2397, comma 2 del Codice civile, anche fra persone estranee all'Associazione: la carica di componente dell'Organo è incompatibile con ogni altra carica statutaria. Nel caso di Organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Ad essi si applica l'Art. 2399 del Codice civile.
3. L'Organo di controllo:
 - a) vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e dei regolamenti interni, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e amministrativo dell'Associazione, nonché sul suo concreto funzionamento;
 - b) vigila sull'andamento finanziario dell'Associazione, sulla regolare tenuta delle scritture contabili ed attesta che il bilancio sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'Art. 14 CTS;
 - c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - d) può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari;
 - e) esercita ogni altra funzione e prerogativa attribuitegli espressamente dalla legge o dallo Statuto.
4. Al superamento dei limiti di cui all'Art. 31, comma 1 del D.lgs. n. 117/2017, l'Organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti; in tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
5. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile, ed al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge (Art. 31 CTS), l'Assemblea dei Soci nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

TITOLO VII - LIBRI SOCIALI, OBBLIGAZIONI E PATRIMONIO

Articolo 33 – Libri sociali

1. L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri sociali:
 - a) libro dei Soci;
 - b) libro dei Volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
 - c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee dei Soci, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
2. Il libro degli eventuali altri Organi associativi sono tenuti a cura dell'Organo cui si riferiscono.
3. L'Associazione dovrà adeguarsi, nei casi previsti dalla legge, alle disposizioni di cui agli Artt. 13 e 14 del CTS.
4. A norma dell'Art. 15, comma 3 del CTS, i Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali e le scritture contabili, anche chiedendone un estratto, presentando apposita istanza scritta al Consiglio Direttivo, nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy e tutela dei dati personali; quest'ultimo ha il dovere di rispondere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso in Assemblea dei Soci.

Articolo 34 - Obbligazioni, patrimonio e destinazione degli avanzi di gestione

1. ELSA Cagliari risponde con il proprio patrimonio delle obbligazioni assunte in suo nome e per suo conto dagli Organi sociali, nel rispetto delle norme del presente Statuto.
2. Il patrimonio di ELSA Cagliari è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo, consentito dalla legge, nonché da tutti i diritti, previsti dalla normativa vigente, a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.
3. Il patrimonio di ELSA Cagliari, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato unicamente per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
4. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
5. Più in dettaglio, ai sensi dell'Art. 8 d.lgs. 117/2017, all'Associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
6. ELSA Cagliari ha l'obbligo di impiegare il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per la realizzazione delle attività di interesse generale come previste dal presente statuto, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.
7. I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi Soci.

Articolo 35 - Entrate

1. ELSA Cagliari, nel perseguimento delle attività di interesse generale, delle finalità e dei principi contenuti nel presente Statuto, si avvale delle seguenti entrate:
 - a) quote e contributi dei Soci;
 - b) erogazioni liberali, donazioni, lasciti testamentari, legati e in generale contributi rilasciati da terzi o da associati nei confronti dell'Associazione;
 - c) ricavi di attività effettuate dall'Associazione, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e verso pagamento di corrispettivi specifici, nei confronti dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, ovvero degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, Atto Costitutivo o Statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale (ex Art. 85 del D.lgs. n. 117/2017);
 - d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
 - f) fondi, contributi e apporti erogati da ELSA per l'attuazione degli scopi sociali e delle attività istituzionali;
 - g) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - h) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 117/2017;
 - i) entrate e proventi derivanti dalle attività di interesse generale, dalle attività diverse e da iniziative di raccolta fondi, nel rispetto dei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore;
 - j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;

- k) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.
2. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, ad eccezione dei finanziamenti che si presumono infruttiferi, che siano effettuati dai Soci e dalle Socie nei confronti dell'Associazione, non sono ripetibili dagli associati stessi (o dai loro aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'associato/a dall'Associazione.

TITOLO VIII - IL BILANCIO

Articolo 36 – Bilancio ed esercizio finanziario

1. Il Tesoriere provvede alla stesura del bilancio consuntivo, che sarà sottoposto all'approvazione preliminare del Consiglio Direttivo.
2. Il contenuto del bilancio, redatto secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 117/2017, deve essere chiaro, trasparente e dovrà evidenziare le entrate e le spese generali, oltre a quelle relative alle attività di raccolta fondi.
3. Il bilancio approvato dal Consiglio Direttivo sarà sottoposto all'approvazione definitiva dell'Assemblea dei Soci; esso dev'essere allegato all'avviso di convocazione dell'Assemblea.
4. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro tre mesi dal termine dell'esercizio finanziario in apposita Assemblea ordinaria, e verrà di seguito iscritto nel relativo Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, affinché ciascun associato ne possa prendere opportuna visione.
5. L'Assemblea dei Soci può chiedere al Consiglio Direttivo la redazione del bilancio preventivo, qualora lo ritenga opportuno o necessario in relazione alle dimensioni raggiunte dall'attività dell'Associazione; quest'ultimo dovrà essere approvato entro tre mesi dall'inizio dell'anno sociale cui si riferisce.
6. L'esercizio finanziario coincide con l'anno sociale, salvo in caso di scioglimento dell'Associazione.

Articolo 37 – Bilancio sociale

1. Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'Art. 14 del Codice del Terzo settore.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 38 – Modifiche allo Statuto

1. Eventuali proposte di modifica al presente Statuto devono essere comunicate dal Consiglio Direttivo a tutti i Soci almeno sette giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea straordinaria in prima convocazione.
2. L'Assemblea straordinaria, regolarmente costituita in prima o seconda convocazione, approva le modifiche allo Statuto a maggioranza dei due terzi dei Soci presenti con diritto di voto.
3. Il Consiglio Direttivo di ELSA Cagliari provvede a registrare tempestivamente presso gli Uffici competenti le modifiche apportate al presente Statuto approvate dall'Assemblea.

Articolo 39 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria, validamente costituita in prima o in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

2. L'Assemblea dei Soci che delibera lo scioglimento provvede contestualmente a nominare un commissario liquidatore, determinandone i poteri.
3. In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, co. 1, D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad uno o più Enti di Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale; in caso di scioglimento, l'ente cui devolvere il patrimonio è individuato dall'Assemblea dei Soci che lo delibera. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Articolo 40 – Conciliazione delle controversie e foro competente

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i Soci e l'Associazione, tra i Soci stessi, promosse da amministratori, liquidatori, altri Organi sociali ovvero nei loro confronti, in relazione all'esistenza, validità, interpretazione, inadempimento e/o risoluzione del presente Statuto, o comunque collegate allo stesso e/o più in generale, all'esercizio dell'attività sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, saranno devolute alla competenza dell'Organismo di conciliazione istituito dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati presso il Tribunale di Cagliari, secondo quanto previsto dal suo regolamento di funzionamento.
2. Il ricorso alla conciliazione è d'obbligo prima dell'inizio di qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale, con gli effetti e le conseguenze di cui agli Artt. 11, 12 e 13 del D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28.
3. In caso di mancata conciliazione, il foro competente per le risoluzioni delle controversie è quello di Cagliari.

Articolo 41 – Norme transitorie e di rinvio

1. Il Consiglio Direttivo predispone nel rispetto dello Statuto di ELSA Cagliari e ai soli fini della sua compiuta attuazione, un Regolamento contenente anche le disposizioni sui lavori assembleari.
2. L'anno sociale attualmente in corso termina, in ogni caso, il 31 luglio p.v., ai sensi dell'Art. 5 comma 5 del presente Statuto.
3. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del suo Regolamento di Attuazione, del Codice civile in materia di associazioni e le disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo Settore", comprese le successive modificazioni e/o integrazioni.



